

Penale Sent. Sez. 2 Num. 53378 Anno 2018

Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI

Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udiienza: 09/10/2018

SENTENZA

sui ricorsi proposti rispettivamente nell'interesse di Maione Massimo, n. a Santa Anastasia (NA) il 18/08/1976, rappresentato ed assistito dall'avv. Salvatore Barbuto, di fiducia e di Maione Ciro, n. a Santa Anastasia (NA) il 01/03/1961, rappresentato ed assistito dall'avv. Gaetano Perna, di fiducia, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, terza sezione penale, n. 1422/2017, in data 05/10/2017; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Andrea Pellegrino; udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale Marilia Di Nardo che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; sentita la discussione dei difensori, avv. Salvatore Barbuto e avv. Gaetano Perna, che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 05/10/2017, la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Nola in data 02/11/2016 nei confronti di Maione Ciro e di Maione Massimo, rideterminava la pena nei confronti dei medesimi, in relazione ai reati di usura pluriaggravata continuata in concorso ed estorsione pluriaggravata in concorso, nella misura di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 2.000,00 di multa ciascuno, con conferma delle statuizioni civili, sostituzione dell'interdizione perpetua con quella temporanea dai pubblici uffici e revoca dell'interdizione legale.

2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di Maione Massimo e di Maione Ciro, vengono proposti distinti ricorsi per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Ricorso nell'interesse di Maione Massimo.

Censura il ricorrente:

-difetto di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle censure difensive contenute nei motivi di appello oltre che per contraddittorietà interna ed esterna in relazione agli artt. 192, comma 3 e 533 cod. proc. pen., in particolare per violazione del principio di affermazione della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio (primo motivo): è acquisito il dato processuale per cui la fonte di prova si fonda in maniera pressochè esclusiva sulle dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile, Ottaviano Alberto; dichiarazioni che risultano in molti punti intrinsecamente inattendibili sotto il profilo oggettivo, tradendo profili di illogicità e di incoerenza;

-erronea applicazione di norma penale o di altre norme di cui si deve tener conto nell'applicazione delle norme penali in relazione all'art. 644, commi 1 e 5 n. 3 e 4 cod. pen. nonché in relazione all'art. 629 cod. pen. ed alle aggravanti dei due reati (secondo motivo): invero, le emergenze processuali non consentono di aderire alla ricostruzione operata dai giudici di merito sia in ordine all'impossibilità di comprendere termini, importi e modalità del prestito, sia per quanto attiene allo stato di bisogno, meramente indicato dalla parte offesa ed in ordine al quale si annota la diversa interpretazione della Corte territoriale (in termini di difficoltà economica) rispetto al Tribunale (difficoltà finanziaria);

-inosservanza od erronea applicazione di norma penale nonché difetto di motivazione in relazione all'art. 7 l. n. 203/1991 e alle censure contenute nei motivi di appello rispetto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante *de qua* con riferimento ad entrambi i reati in contestazione (terzo motivo): al riguardo, va ricordato che, in ossequio ai consolidati insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, occorre rinvenire gli aspetti reali, non (solo) quelli evocativi, del riferimento all'efficacia intimidatrice ed alla forza di pressione riconducibili ad assetti organizzativi mafiosi, ma soprattutto precisare se ed in quale misura l'azione così caratterizzata abbia dispiegato diretta incidenza causale sull'atteggiamento remissivo od arrendevole dei soggetti passivi e sulla loro concreta libera autodeterminazione; di tutto ciò, nella sentenza impugnata non vi è alcuna traccia; di contro, l'esame dei dati oggettivi, processualmente acquisiti, conduce a risposte che addirittura contrastano con le conclusioni assunte;

-inosservanza od erronea applicazione di norma penale nonché difetto di motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 114 cod. pen. e alle censure contenute nei motivi di appello rispetto al mancato riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti (quarto motivo): evocare rispettivamente l'intensità del dolo e le modalità dell'azione da un lato e l'influenza causale decisiva della condotta dall'altro, significa appiattare, senza offrire una ragionevole motivazione, responsabilità e sanzioni, senza alcuna distinzione tra l'autore del reato ed il potenziale beneficiario dei proventi dello stesso.

4. Ricorso nell'interesse di Maione Ciro.

Censura il ricorrente:

-nullità della sentenza per mancanza di motivazione, a tratti apparente, violazione dei diritti di difesa, violazione e falsa applicazione di legge (primo motivo): si censura il fatto che si sia realizzata una vera e propria dismissione del potere di *ius dicere* in favore della persona offesa "utilizzata" per coprire falle investigative evidenti; in particolare, manca nella sentenza qualsiasi calcolo basato su elementi oggettivi al fine di risalire all'esatto tasso usuraio applicato; inoltre, se è pur vero che le regole dettate dall'art. 192, comma 3 cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni dell'offeso che possono legittimamente essere poste da sole a fondamento

dell'affermazione di responsabilità purchè vi sia una previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva ed oggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, è altrettanto vero che nella fattispecie tale verifica pare carente e con risultati contraddittori;

-nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione, falsa applicazione ex art. 7 l. n. 203/1991, contraddittorietà ed illogicità (secondo motivo): l'aggravante in parola evoca non l'azione ma il metodo che nella fattispecie pare smentito dallo stesso comportamento della persona offesa che ha continuato ad avere rapporti con l'imputato anche dopo la denuncia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Va premesso come la sentenza di appello debba essere considerata una c.d. "doppia conforme" della decisione di primo grado in punto responsabilità, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i seguenti parametri: 1) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del Tribunale; 2) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

2.1. In entrambi i ricorsi viene dedotto, ex art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in riferimento alle differenti posizioni degli imputati, il vizio di contraddittorietà, manifesta illogicità e carenza della motivazione. La rilevabilità del vizio di motivazione soggiace alla verifica del rispetto delle seguenti regole: 1) il vizio deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa; infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; 2) per il disposto dell'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del

provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere "interno" all'atto - sentenza e non il frutto di una rivisitazione in termini critici della valutazione del materiale probatorio, perché in tale ultimo caso verrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della prova che non è ammissibile nel giudizio di legittimità. Di qui discende inoltre che è onere della parte indicare il punto della decisione che è connotata dal vizio, mettendo in evidenza nel caso di contraddittorietà della motivazione i diversi punti della decisione dai quali emerga il vizio denunciato che presuppone la formulazione di proposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, sì che l'accoglimento dell'una esclude l'altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo e altro, Rv. 271635); 3) il vizio di motivazione della sentenza, per il disposto dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., può altresì emergere dalla lettura di un atto del processo. In tal caso, per il rispetto del principio di autosufficienza dell'impugnazione, è onere della parte procedere alla allegazione dell'atto specificato che viene messo in comparazione con la motivazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071); 4) il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialità, nel senso che la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione. Infatti, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965); 5) il vizio di manifesta illogicità della motivazione consegue alla violazione di principi della logica formale diversi dalla contraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. ovvero all'invalidità o alla scorrettezza dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della deduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e le conclusioni.

2.2. Va, inoltre, osservato che in tema di ricorso per cassazione,

le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294).

2.3. Parimenti, non sono denunciabili con ricorso in cassazione la violazione di norme penali processuali sotto il profilo della lett. b) dell'art. 606, essendo tale disposizione attinente ai soli casi di erronea applicazione di norme penali sostanziali, e sotto tale ultimo profilo non è legittima la denuncia di vizi della motivazione surrettiziamente introdotti al di fuori dei circoscritti limiti dettati dall'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. Va ancora osservato che non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazione dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo di congruità e logicità della motivazione. Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche od illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.

Sulla base di questi "parametri" vanno esaminati e decisi gli odierni ricorsi.

3. Ricorso nell'interesse di Maione Massimo.

3.1. Manifestamente infondato è il primo motivo.

E' costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., *ex multis*, Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016) che la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché

sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni; tuttavia, qualora la persona offesa – come nella fattispecie – si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche e di un potenziale interesse privatistico di segno contrario, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi.

Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come i giudici di merito abbiano compiuto tale verifica in termini assolutamente rigorosi, traendone conseguenze pienamente giustificate. In sintesi, si legge nella sentenza impugnata: " ... ed invero sul piano dell'attendibilità intrinseca è opportuno segnalare come le dichiarazioni rese dall'Ottaiano siano risultate precise e concordanti, scevre da qualsiasi illogicità o contraddizione, e convergenti con quanto egli stesso ha affermato in sede di dibattimento; anche sul piano estrinseco è possibile riconoscere all'offeso la piena attendibilità in ordine alle proprie dichiarazioni, dato il riscontro con ulteriori elementi probatori raccolti nel corso dell'istruttoria dibattimentale (tabulati telefonici, intercettazioni ed i cartellini sui quali l'Ottaiano segnava le rate saldate e le somme ancora da saldare)": sui riscontri, si rimanda a quanto contenuto nella sentenza di primo grado (pagg. 7 e ss.) ed alle conclusioni ivi assunte, in base alle quali si da atto come risulti provato che "Maione Ciro, con la collaborazione di Maione Massimo – che dapprima ha procurato il contatto tra l'Ottaiano e Maione Ciro e poi, quanto meno nella perduranza del primo prestito, si è occupato della riscossione delle somme corrisposte dall'Ottaiano a Maione Ciro – ha dato in prestito ad Ottaiano Alberto diverse somme di denaro con tassi di interesse certamente usurari, atteso che – secondo il narrato della persona offesa – il tasso praticato risulta essere pari al 100% mensile".

Con riferimento alla dedotta mancata valutazione di talune censure difensive, evidenzia il Collegio come, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, nella motivazione della sentenza impugnata, il giudice del gravame di merito non sia tenuto a

compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del proprio convincimento, dimostrando – come verificatosi nella fattispecie – di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (fra le tante v. Sez. 2, n 30971 del 10/04/2015, F., Rv. 264837, in motivazione); pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (cfr., Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, dep. 2014, Maravalli, Rv. 258679; Sez. 2, n. 33577 del 26/05/2009, Bevilacqua, Rv. 245238; Sez. 2, n. 29434 del 19/05/2004, Candiano, Rv. 229220).

Per il resto, va solo evidenziato come il giudice del merito, con argomentazioni esaustive, compiute e prive di vizi logici e giuridici, abbia affrontato tutte le tematiche agitate in giudizio e proposte nel gravame di appello, esprimendo valutazioni pertinenti oltre che connesse ad uno scrutinio analitico del compendio di prova resosi disponibile in giudizio di cui ha dato, nella parte motivazionale, sufficiente contezza.

3.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo.

3.2.1. Con riferimento alle contestate aggravanti del reato di usura (fatto commesso nei confronti di soggetto esercente attività imprenditoriale e versante in stato di bisogno), rileva il Collegio come, in relazione alla prima, secondo il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la circostanza aggravante di cui all'art. 644, comma 5, n. 4, cod. pen. è configurabile per il solo fatto che la persona offesa eserciti una delle attività protette (nella specie,

l'Ottaiano, all'epoca dei fatti, era titolare di partita iva relativa ad un'attività commerciale di oggetti preziosi e bigiotteria), a nulla rilevando che il finanziamento corrisposto dietro la promessa o la dazione di interessi usurari, non abbia alcuna attinenza con le suddette attività (cfr., Sez. 2, n. 31803 del 04/07/2018, Cannatà e altri, Rv. 273242).

Il ricorrente ha sostenuto come non risulti provato che l'Ottaiano abbia mai utilizzato il denaro ricevuto dagli usurai per far fronte alle difficoltà economiche della propria impresa. La circostanza, peraltro genericamente dedotta, è comunque priva di rilievo, poiché l'aggravante prevista dall'art. 644, comma 5 n. 4, cod. pen. è configurabile per il solo fatto che la persona offesa eserciti una delle attività protette, a nulla rilevando che il finanziamento corrisposto dietro la promessa o la dazione di interessi usurari non abbia alcuna attinenza con le predette attività. In proposito, ribadisce il Collegio un orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo cui «la norma mira a tutelare in maniera particolare categorie più esposte con la conseguenza che l'aggravante scatta per il fatto stesso che la parte offesa eserciti attività imprenditoriale, professionale o artigianale. Una diversa interpretazione rischierebbe di svalutare le esigenze, sottese alla norma, di protezione di categorie maggiormente esposte al rischio di usura» (Sez. 2, n. 25328 del 22/03/2011, Del Sordo, Rv. 250759; sull'irrilevanza, ai fini dell'aggravante *de qua*, del possesso dello status formale di imprenditore, v. Sez. 2, n. 10795 del 16/12/2015, dep. 2016, Di Silvio ed altri, Rv. 266163).

In ogni caso, i giudici di merito hanno evidenziato come risultasse provato che il denaro finanziato da Maione Ciro fosse stato impiegato per sostenere proprio l'attività commerciale esercitata dalla vittima, cosicchè deve ritenersi, in ogni caso, assolutamente certa la configurabilità della circostanza aggravante in questione.

3.2.2. Medesime conclusioni di manifesta infondatezza vanno tratte con riferimento alle questioni relative alla sussistenza dell'altra aggravante (stato di bisogno).

Risulta provato che l'Ottaiano si fosse indotto a chiedere denaro in prestito a Maione Ciro non essendo riuscito a trovare altra soluzione alle difficoltà insorte nello svolgimento della sua attività

commerciale, non potendosi rivolgere agli istituti bancari e non essendo lo stesso riuscito ad avere aiuti da istituti finanziari: circostanze che erano certamente note ad entrambi gli imputati, avendo l'Ottaiano confidato a Maione Massimo le proprie difficoltà economiche. Nessun dubbio, quindi, sul fatto che le condizioni economiche dell'Ottaiano fossero tali da compromettere fortemente la sua libertà contrattuale, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, al fine della verifica della sproporzione degli interessi, dei vantaggi e dei compensi pattuiti, per l'accertamento della "condizione di difficoltà economica" della vittima, deve aversi riguardo alla carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana, laddove, invece, la "condizione di difficoltà finanziaria" investe più in generale l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni (cfr., Sez. 2, n. 26214 del 29/03/2017, Gallicchio, Rv. 269962): si tratta di squilibri patrimoniali di differente gravità che, tenuto conto della formulazione alternativa utilizzata dal legislatore, rilevano entrambi al fine della valutazione dell'esistenza dell'usura in concreto: in sintesi, pertanto, il delitto di usura si configura non solo quando gli interessi pattuiti in relazione alla somma di denaro prestata siano superiori al tasso stabilito dalla legge, configurando un'ipotesi di c.d. "usura presunta", ma anche quando l'agente ottenga da persone in difficoltà economica o finanziaria vantaggi sproporzionati rispetto all'opera prestata; sproporzione, che deve essere valutata "in concreto" dal giudice, effettuando una comparazione tra i vantaggi effettivamente conseguiti e quelli ordinariamente correlati all'effettuazione delle prestazioni erogate.

Il delitto di usura c.d. "in concreto" è funzionale, pertanto, a sanzionare condotte di sfruttamento delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria della vittima attraverso l'induzione della stessa all'accettazione di condizioni contrattuali sproporzionate rispetto a quelle che caratterizzano il libero mercato. A loro volta, le "condizioni di difficoltà economica o finanziaria" della vittima, che integrano la materialità del reato, si distinguono dallo "stato di

bisogno ", che integra la circostanza aggravante di cui all'art. 644, comma 5, n. 3, cod. pen., perché le prime consistono in un situazione meno grave e in astratto reversibile, che priva la vittima di una piena libertà contrattuale, laddove la seconda consiste, invece, in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, che, pur non annientando in modo assoluto qualunque libertà di scelta, comporta un impellente assillo, tale da compromettere fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli (Sez. 2, n. 18778 del 25/03/2014, P.M. in proc. Mussari e altri, Rv. 259962).

Nel caso di specie, la Corte territoriale, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non andava in contraddizione rispetto alla sentenza di primo grado riconoscendo una situazione di "difficoltà" diversa, bensì, dopo aver condiviso le differenze tra difficoltà economica e difficoltà finanziaria, ha concluso ritenendo che l'Ottaiano si era trovato in una situazione di "scarsa liquidità" nello svolgimento della propria attività imprenditoriale, senza tuttavia precisare se questa condizione fosse temporanea ovvero avesse investito l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, caratterizzandosi per una complessiva carenza di risorse e di beni, indipendentemente dalla sua maggiore o minore gravità e dall'ambito temporale di durata: situazione – quella così spiegata dai giudici di secondo grado – che, lungi dallo "scontare" un difetto motivazionale, proprio in ossequio ai principi giurisprudenziali richiamati, in ogni caso, si appalesa come del tutto idonea ad integrare non solo il reato in contestazione (in relazione al quale il "tipo" di difficoltà diviene sostanzialmente irrilevante), ma anche la contestata aggravante dello stato di bisogno, avendo – questa situazione – compromesso fortemente la libertà contrattuale del soggetto passivo, inducendolo conseguentemente a ricorrere al credito a condizioni fortemente sfavorevoli, per non dire vessatorie.

3.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo.

Ampiamente giustificato è il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso, prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203 sia con riferimento al reato di usura che a quello di tentata estorsione.

3.3.1. Al riguardo, premesso che la sussistenza dell'aggravante

f

de qua, non implica che sia stata dimostrata l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso (cfr., Sez. 1, n. 16883 del 13/04/2010, Stellato e altri, Rv. 246753), osserva il Collegio come i giudici di merito abbiano evidenziato come l'aggravante in parola "attenga specificamente alle modalità attuative della condotta, prescindendo da un'effettiva appartenenza ad ambienti propri della criminalità organizzata".

3.3.2. Fermo quanto precede, in relazione al reato di usura, la circostanza aggravante del metodo mafioso è pienamente configurabile nel caso in cui l'imputato utilizzi come tecnica di intimidazione il riferimento alla provenienza dei capitali da persone legate alla criminalità organizzata (Sez. 1, n. 14193 del 30/03/2010, Rugiero, Rv. 246841): elemento che, nella fattispecie, è insito nella presentazione di Maione Ciro come soggetto legato ad ambienti di questo tipo.

3.3.3. In relazione al reato di tentata estorsione, parimenti, il riferimento evocativo a soggetti collegati ad un contesto di criminalità organizzata (Maione Massimo ha rappresentato alla persona offesa che Maione Ciro era soggetto collegato agli ambienti della criminalità organizzata camorristica operante in Melito di Napoli), assume una finalità di intimidazione ancora più evidente, del tutto idonea a suscitare nella vittima quella particolare e più incisiva forma di coartazione che l'agente, con quel riferimento, intendeva provocare.

3.4. Manifestamente infondato è il quarto motivo.

Anche in punto diniego delle attenuanti di cui agli artt. 114 e 62 bis cod. pen., la sentenza di appello appare incensurabile.

3.4.1. Con riferimento all'evocato presunto ruolo marginale assunto da Maione Massimo, la Corte territoriale ha giustificato la decisione di reiezione evidenziando, al contrario, l'influenza causale decisiva assunta dalla condotta del ricorrente. Invero, si scrive che il contributo concreto ed attivo di Maione Massimo nella vicenda si trae dal fatto che è stato proprio quest'ultimo "... *a mettere in contatto l'Ottaiano con lo zio, rappresentandogli, per altro, il legame dello stesso con i gruppi camorristici della zona, oltre al fatto che lo stesso ... effettua verbalmente la minaccia, nonché risulta in compagnia dello zio quando entrambi fermano per strada l'Ottaiano, reiterando la richiesta di corresponsione del denaro dovuto ...*".



3.4.2. Analoghe conclusioni vanno tratte con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la cui statuizione evidenzia la gravità dei fatti e le modalità di realizzazione delle condotte, indicative di una particolare inclinazione a delinquere. In tal modo, il giudice di merito si è adeguato al consolidato orientamento di questa Suprema Corte, per la quale, al fine di ritenere od escludere la configurabilità di circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole od all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (cfr., *ex multis*, Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163).

4. Ricorso nell'interesse di Maione Ciro.

4.1. Manifestamente infondato è il primo motivo.

Si rimanda alle considerazioni esposte nel precedente paragrafo 3.1. del considerato in diritto, attesa la similitudine del motivo di gravame rispetto a quello proposto (sempre come primo motivo) da parte del coimputato ricorrente Maione Massimo.

4.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo.

Anche con riferimento a detta censura, si rimanda alle considerazioni esposte nei precedenti paragrafi 3.3., 3.3.1., 3.3.2. e 3.3.3. del considerato in diritto, attesa l'identità motivo di gravame rispetto a quello proposto (come terzo motivo) da parte del coimputato ricorrente Maione Massimo.

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro duemila per ciascuno


P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/10/2018


Il Consigliere estensore

ANDREA PELLEGRINO



Il Presidente

GIOVANNI DIOTALLEVI



DEPOSITATO IN CANCELLERIA